



Roma, 19 marzo 2020

Prot. 841

Pag. 2 di 18

Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (in Gazz. Uff. Ed. Straord. n. 70 del 17.03.2020) – Misure a sostegno dell'attività liberale dei professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali.

**** *** ****

Con il D. L. n. 18/2020, lo Stato italiano ha apprestato una serie di misure a sostegno economico, per famiglie, lavoratori imprese, le cui attività sono state danneggiate dalla emergenza epidemiologica.

Con particolare riferimento ai liberi professionisti, iscritti nei relativi albi, vigilati dagli ordini e collegi professionali, obbligatoriamente iscritti nelle relative Casse di Previdenza di diritto privato, le misure previste dal Legislatore possono distinguersi, per motivi didascalici, in misure dirette e misure indirette, ovvero che lo riguardano specificamente e quelle che possono influenzarne in maniera indiretta la propria situazione economica.

Le misure sono le seguenti:

Misure a sostegno del lavoro

Art. 23 commi 8 e 9 – In alternativa alla prestazione di congedo è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro. Tale bonus è riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Art. 27 comma 1 – Tale misura, che prevede il riconoscimento di una indennità pari ad euro 600 per il mese di marzo, replicabile anche per i mese di aprile, per le partita iva attive al 23 febbraio 2020, non è applicabile ai professionisti appartenenti al sistema ordinistico, in quanto essi sono iscritti obbligatoriamente alle rispettive Casse di Previdenza e non versano alla gestione separata dell'INPS, che è l'ente erogatore dell'indennità. Inoltre, la norma va letta in combinato disposto con gli art. 31, in merito alla incumulabilità delle indennità e 44, circa l'istituzione del fondo per i redditi di ultima istanza, che evidenzia l'esclusione della misura per i professionisti del sistema ordinistico. Essa riguarderà esclusivamente: lavoratori co.co.co. e quelli che versano alla gestione separata INPS, artigiani e commercianti (autonomi), lavoratori stagionali del turismo e del settore agricolo, lavoratori dello spettacolo.

Art. 44 – Per i professionisti iscritti agli ordini professionali, i quali hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020.

I criteri e le procedure di concessione dell'indennità saranno concertati con le Casse di previdenza di diritto privato, che garantiscono la tutela previdenziale obbligatoria a tali professionisti, nei prossimi trenta giorni. L'indennità sarà versata dalla Cassa di Previdenza cui il professionista è iscritto, sempre che ricorrano le condizioni di cui al primo comma dell'art. 44.

Art. 49 lett. k) – Tutte le persone fisiche, esercenti arti mestieri e professioni, che autocertifichino il danneggiamento dell'emergenza epidemiologica, possono accedere a nuovi finanziamenti a 18 mesi per un importo non superiore a 3 mila euro, erogati da banche o istituti di intermediazione. Per “esercenti professioni” si possono intendere quegli studi professionali, organizzati con lavoro non prevalentemente proprio, ma che comporta l'organizzazione di strutture, mezzi e personale.

Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario

Art. 54 - Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge, i liberi professionisti possono beneficiare della sospensione dal pagamento dei ratei di mutuo “prima casa”, a condizione che, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, abbiano patito un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre



Roma, 19 marzo 2020

Prot. 841

Pag. 3 di 18

2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus. Per accedere al Fondo, esperibile previa istanza all'istituto bancario emittente, non è richiesta la presentazione dell'ISEE.

Art. 56 - Al comma 2 dispone che per sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le Imprese (come definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione), possano avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario:

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Al comma 5 si specifica che si intendono per imprese le microimprese e le PMI come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, e dunque da considerare estensibile ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle PMI come esercenti attività economica.

Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

Art. 62 - Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020.

Art. 64 - Per gli esercenti arti e professioni, è concesso un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 65 – La disposizione in esame stabilisce l'introduzione di un credito di imposta, a favore dei soggetti titolari di partita IVA, pari al 60 per cento delle spese sostenute nel mese di marzo 2020 per canoni di locazione di immobili con categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) per i quali in tale mese risulta sospesa l'attività.

Art. 66 – A fronte di atti di liberalità in favore di enti impegnati a fronteggiare l'emergenza epidemiologica, è prevista la detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro, che vale per l'anno in cui la donazione è effettuata.

Art. 67 - Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, come pure i termini di proposizione delle istanze di interpello.

Art. 68 - Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.



Roma, 19 marzo 2020

Prot. 841

Pag. 4 di 18

Ulteriori disposizioni

Ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del Civ-19

Art. 73 - Fino alla data di cessazione dell'emergenza, i presidenti degli enti pubblici nazionali, ivi compresi gli ordini professionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali, che presiedono, in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.

Infatti, al comma 4, è previsto che per lo stesso tempo previsto dal comma 1, le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

Art. 75 - Fino al 31 dicembre 2020, tutte le amministrazioni pubbliche, ivi compresi gli ordini professionali, le associazioni e le fondazioni di diritto privato, possono procedere all'acquisto di beni e servizi informatici e di connessione con procedure di acquisto semplificate ovvero senza predisporre le procedure ad evidenza pubblica, ex D.Lgs. 50/2016, selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o un «piccola e media impresa innovativa», iscritta nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese.

Art. 83, 84 e 85 – Dal 9 marzo al 15 aprile 2020 sono sospesi i termini dei procedimenti giudiziari civili, penali ed amministrativi, nonché quelli di tutte le funzioni della Corte dei Conti ovvero il compimento di qualsiasi atto che li riguardi, nonché tutti gli adempimenti processuali ad essi relativi, ivi compresi i termini di decadenza e di prescrizione. La sospensione non si applica per le particolari fattispecie espressamente previste dal decreto legge.

Art. 86 - Misure specifiche onde consentire il lavoro agile, che, nei periodi di emergenza epidemiologica, diventa la modalità ordinaria di svolgimento delle attività funzionali della pubblica amministrazione, senza accedere alla sede istituzionale, ma direttamente dalla propria abitazione o domicilio e con strumenti propri del dipendente. Un regime speciale riguarda la sospensione delle procedure concorsuali di assunzione del personale in corso di svolgimento.

Art. 102 - Onde consentire l'ingresso immediato nel mondo del lavoro medico-sanitario, per l'urgenza determinata dalla emergenza epidemiologica, la decretazione di urgenza stabilisce che il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – Classe LM/41 abilita all'esercizio della professione di medico-chirurgo, previa acquisizione del giudizio di idoneità di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 58.

Si ricorda che l'intervento di modifica, che deroga le modalità di svolgimento degli esami di Stato, viene effettuato con decretazione d'urgenza ex art. 77 Cost. (D.L. 18/2020), il quale, in quanto atto con forza di legge, assume pari rango rispetto alla legge 8 dicembre 1956 n. 1378, che reca le norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, limitatamente a quelle di medico chirurgo, residuando l'intervento regolamentare da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca, limitatamente alla deroga dell'ordinamento didattico, disciplinante gli ordinamenti dei corsi di studio della Classe LM/41-Medicina e Chirurgia.

Art. 103 - Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.

Sicché, i termini sono sospesi e decorreranno nuovamente alla scadenza del periodo di sospensione, che non si applica al pagamento di pensioni, retribuzioni ed emolumenti a lavoratori autonomi.

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Art. 104 - La validità dei documenti di riconoscimento di riconoscimento e di identità in scadenza nel periodo 9



Roma, 19 marzo 2020

Prot. 841

Pag. 5 di 18

marzo 2020 – 15 aprile 2020 è prorogata al 31 agosto 2020.

Art. 106 - Gli ordini professionali possono convocare l'assemblea di approvazione del bilancio entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro il 30 giugno 2020.

Art. 107 - In considerazione della necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020. Il comma 2 dispone la proroga al 31 maggio 2020 del termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 – 2022 degli enti locali. Il comma 4 differisce al 30 giugno 2020 il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo.

Di seguito una tabella riepilogativa degli articoli trattati unitamente a brevi note a margine del testo, per una pronta consultazione.

Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (in Gazz. Uff. Ed. Straord. n. 70 del 17.03.2020)	
Art. 23 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19) ... 8. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa alla prestazione di cui ai commi 1, 3 e 5 e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50. 9. Il bonus di cui al comma 8 è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. ...	<i>In alternativa alla prestazione di congedo è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro. Tale bonus è riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.</i>
Art. 27 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa). 1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, <u>iscritti alla Gestione separata</u> di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.	<i>«È riconosciuto un indennizzo di 600 euro, su base mensile, non tassabile, per lavoratori autonomi e le partite Iva.». Questo si legge in una nota di Palazzo Chigi a proposito del decreto Cura Italia approvato dal Consiglio dei Ministri. Di conseguenza, l'indennizzo di 600 euro non è una 'una tantum' e potrebbe non valere soltanto per il mese di marzo (in attesa del decreto di aprile).</i> <i>-Molto dibattuta la questione del bonus 600 euro che in definitiva lascia fuori i lavoratori autonomi che versano i loro contributi ad altre casse previdenziali. C'è però nel provvedimento un'altra norma che si occupa loro. Si tratta dell'articolo 44 che istituisce il “reddito di ultima istanza”.</i>



Roma, 19 marzo 2020

Prot. 841

Pag. 6 di 18

2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. 3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.	<i>-Non è chiaro quali saranno le “dovute verifiche” che l'INPS dovrà svolgere, il ministro ha comunque rivolto un appello affinché solo chi ne ha realmente bisogno presenti domanda.</i>
Art. 31 (Incumulabilità tra indennità) Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.	<i>Specifica che le indennità di cui agli articoli 26, 27, 28, 29 e 37 non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.</i>
Art. 34 (Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale) 1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL è sospeso di diritto. 2. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo di cui al comma 1, e per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescrizione.	<i>In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, sono sospesi di diritto il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo e per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescrizione.</i>
Articolo 44 “Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19” 1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, che – in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nei limiti di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020. Le disposizioni attuative per la gestione del Fondo saranno concordate con le associazioni delle Casse professionali cui potrà essere destinata quota parte del Fondo stesso. 2. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,	<i>Si stabilisce che gli “autonomi iscritti a enti di diritto privato di previdenza obbligatoria” possano vedersi riconosciuta un'indennità qualora abbiano “cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro” a seguito dell'emergenza Coronavirus.</i> <i>In questo caso l'indennità non è “universale” ma condizionata appunto alla dimostrazione di aver cessato, ridotto o sospeso l'attività.</i> <i>Non è specificata la cifra che verrà erogata, che quindi potrebbe essere inferiore ai 600 euro previsti per gli autonomi della previdenza pubblica. Nel decreto, si dice solo che è istituito un fondo da 300 milioni di euro presso il ministero del Lavoro dedicato al ristoro di queste categorie.</i> <i>- Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al comma 1, per sostenere il reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.</i>



Roma, 19 marzo 2020

Prot. 841

Pag. 7 di 18

sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al comma 1. 3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.	
Art. 49 (Fondo centrale di garanzia PMI) Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si applicano le seguenti misure: a) ... (omissis) ... k) sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura all'80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro erogati da banche, intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito e concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso gratuitamente e senza valutazione; ... (omissis) ...	<i>Sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura all'80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro erogati da banche, intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito e concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso gratuitamente e senza valutazione.</i>
Articolo 54 “Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini” 1. Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007: a. l'ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus; b. Per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). 2. Il comma 478, dell'articolo 2 della legge n. 244/2007 è sostituito dal seguente: “478. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura	<i>-I professionisti iscritti agli ordini e alle casse professionali avranno accesso alla possibilità di sospendere il pagamento del mutuo sulla prima casa. La sospensione può coprire un periodo fino a 18 mesi. Il termine di 9 mesi riguarda invece il lasso di tempo entro cui sarà possibile presentare la domanda. Perché venga accolta, bisognerà certificare un calo del proprio fatturato a partire dal 21 febbraio 2020 di almeno il 33% rispetto all'ultimo trimestre del 2019. Alcuni commentatori hanno evidenziato la difficoltà per certe categorie di autonomi a certificare un calo del fatturato che copra un lasso di tempo “lungo” come potrebbe essere il primo trimestre del 2020. A loro ha risposto Gualtieri sottolineando come per accedere al beneficio non servirà dimostrare una contrazione media del fatturato del 33 per cento su più mesi, ma basterà riferirsi a un tempo più limitato, come ad esempio quello delle settimane dell'emergenza. Il ministro ha anche spiegato che le banche sono obbligate per legge ad accettare la domanda di sospensione del mutuo, non possono rifiutarsi. Per presentare la richiesta non è necessario l'Isee (non ci sono quindi limiti di reddito).</i>



Roma, 19 marzo 2020

Prot. 841

Pag. 8 di 18

pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.”.

3. con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate le necessarie disposizioni di attuazione del presente articolo, nonché del comma 1 e dell'art. 26 del decreto legge n. 9/2020.

4. Per le finalità di cui sopra al Fondo di cui all'articolo 2, comma 475 della legge n. 244/2007 sono assegnati 400 milioni di euro per il 2020, da riversare sul conto di tesoreria di cui all'art. 8 del regolamento di cui al DM 132/2010.

5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Art. 56

(Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)

1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

2. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le Imprese, come definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario:

- a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
- b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
- c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

3. La comunicazione prevista al comma 2 è corredata della dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai sensi dell'art.

Al comma 2 dispone che per sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le Imprese (come definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione), possano avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario:

d) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

e) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

f) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.



Roma, 19 marzo 2020

Prot. 841

Pag. 9 di 18

47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

5. Ai fini del presente articolo, si intendono per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia.

... (omissis)...

Al comma 5 si specifica che si intendono per imprese le microimprese e le PMI come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, e dunque da considerare estendibile ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle PMI come esercenti attività economica.

Articolo 62

“Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi”.

1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.

2. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:

- a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- b) relativi all'imposta sul valore aggiunto;
- c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

3. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.

4. I versamenti sospesi ai sensi del comma 2 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

-Al comma 1 è prevista la sospensione dei termini per gli adempimenti Tributari che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. L'applicazione è prevista ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

-Al comma 2 per i liberi professionisti – che nel periodo d'imposta precedente hanno ricavi o compensi minori di 2 milioni di euro – sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020. Nello specifico, il testo parla di: (i) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato; (ii) trattenute dell'addizionale regionale e comunale, imposta sul valore aggiunto e (iii) contributi previdenziali e assistenziali, nonché premi per l'assicurazione obbligatoria”.

Il comma 4 dispone quindi che I versamenti sospesi (...) sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.



Roma, 19 marzo 2020

Prot. 841

Pag. 10 di 18

5. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. 6. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.	<i>- E' infine prevista la sospensione della ritenuta d'acconto per le partite iva con ricavi o compensi che non superino i 400mila euro l'anno. Ma la norma contiene un filtro. Si è esentati a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Le ritenute d'acconto non operate dal sostituto verranno versate in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.</i>
Art. 64 (Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro) 1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126.	<i>Al comma 1 prevede che per incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione venga riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Al comma 2 si prevede che con decreto del MISE, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, siano stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa previsto.</i>



Roma, 19 marzo 2020

Prot. 841

Pag. 11 di 18

Art. 65
(Credito d'imposta per botteghe e negozi)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
2. Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Nella relazione tecnica si legge: "La disposizione in esame stabilisce l'introduzione di un credito di imposta, a favore dei soggetti titolari di partita IVA, pari al 60 per cento delle spese sostenute nel mese di marzo 2020 per canoni di locazione di immobili con categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) per i quali in tale mese risulta sospesa l'attività. Sulla base di elaborazioni effettuate utilizzando il modello Registrazione Locazioni Immobili (RLI), risulta che l'ammontare dei canoni relativo ai contratti di locazione per l'anno 2017 aventi oggetto negozi e botteghe è di circa 9,5 miliardi di euro. Considerando una sola mensilità, la percentuale del 60 per cento, e una quota di negozi che hanno sospeso l'attività pari al 75%, si stima l'ammontare del credito di imposta di competenza per l'anno 2020 di circa 356,3 milioni di euro." La misura è utilizzabile in compensazione utilizzando il Modello F24.

Art. 66
(Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.
2. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell'anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa, si applica l'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al periodo precedente sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.
3. Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura di cui ai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

A fronte di atti di liberalità in favore di enti impegnati a fronteggiare l'emergenza epidemiologica, è prevista la detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro, che vale per l'anno in cui la donazione è effettuata.



Roma, 19 marzo 2020

Prot. 841

Pag. 12 di 18

Art. 67

(Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)

1. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Per il medesimo periodo, è, altresì, sospeso il termine previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo precedente. Sono inoltre sospesi i termini di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, i termini di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché i termini relativi alle procedure di cui all'articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. In relazione alle istanze di interpello di cui al comma precedente, presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione, come stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l'impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it.

3. Sono, altresì, sospese, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis del c.p.c., 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione, di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché le risposte alle istanze formulate ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto, n. 241, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

Al comma 1 si prevede la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, nonché dei termini per fornire risposta alle istanze di interpello, comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa.

Al comma 2 si prevede che, in relazione alle istanze di interpello presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione, inizino a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Al comma 3 si dispone la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 delle attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, delle disposizioni di attuazione, di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, o dai giudici delegati, nonché le risposte alle istanze formulate.

Al comma 4 si prevede che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applichi, l'art. 12 del Dlgs 159/2015, in materia di sospensione dei termini per eventi eccezionali.



Roma, 19 marzo 2020

Prot. 841

Pag. 13 di 18

Art. 68

(Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)

1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

... (omissis)...

Al comma 1 si prevede che siano sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di riscossione e accertamento, di cui agli artt. 29 e 30 del DL 78/2010. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Si prevede poi che non si proceda al rimborso di quanto già versato e si applichi, l'art. 12 del Dlgs 159/2015, in materia di sospensione dei termini per eventi eccezionali.

Art. 73

(Semplificazioni in materia di organi collegiali)

1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

2. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.

3. ... (omissis).....

4. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

Decreta, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza che i consigli, le giunte di comuni, gli organi di governo delle province e delle città metropolitane e i consigli delle giunte delle regioni e delle province autonome possano riunirsi in videoconferenza, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità fissati dal presidente del consiglio o dal sindaco. Per lo stesso lasso di tempo, gli organi collegiali degli enti pubblici Nazionali, le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza.



Roma, 19 marzo 2020

Prot. 841

Pag. 14 di 18

Art. 75

(Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese)

1. Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 8, favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto agli effetti dell'imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni aggiudicatrici, come definite dall'articolo 3 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service), nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o un «piccola e media impresa innovativa», iscritta nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221 e all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2015, n. 33.

2. ... (omissis)...

Agevola la diffusione del lavoro agile, autorizzando le amministrazioni aggiudicatrici e le autorità amministrative indipendenti, fino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni, servizi di connettività e servizi informatici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c), del d.lgs. 50/2016, selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici di cui almeno una «start-up innovativa» o un «piccola e media impresa innovativa».

Art. 87

(Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali)

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

Dispone che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal



Roma, 19 marzo 2020

Prot. 841

Pag. 15 di 18

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione. 3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 4. ... 5. Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che precedono, ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 6. ... (omissis)...	<i>servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.</i> <i>Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.</i>
Art. 102 (Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie) 1. Il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – Classe LM/41 abilita all'esercizio della professione di medico-chirurgo, previa acquisizione del giudizio di idoneità di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 58. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato in deroga alle procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è adeguato l'ordinamento didattico della Classe LM/41- Medicina e Chirurgia, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155, S.O. Con decreto rettorale, in deroga alle procedure di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli atenei dispongono l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo disciplinanti gli ordinamenti dei corsi di studio della Classe LM/41-Medicina e Chirurgia. Per gli studenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino già iscritti al predetto Corso di laurea magistrale, resta ferma la facoltà di concludere gli	<i>Al fine di consentire l'ingresso immediato nel mondo del lavoro medico-sanitario per l'urgenza determinata dalla emergenza epidemiologica, dispone che il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia abilita all'esercizio della professione di medico-chirurgo, previa acquisizione del giudizio di idoneità.</i>



Roma, 19 marzo 2020

Prot. 841

Pag. 16 di 18

studi, secondo l'ordinamento didattico previgente, con il conseguimento del solo titolo accademico. In tal caso resta ferma, altresì, la possibilità di conseguire successivamente l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, secondo le modalità di cui al comma 2.

2. ... (omissis) ...

Art. 103

(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)

1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020".

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.

5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.

6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.

*Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento. **Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.***

Tali disposizioni non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.

I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020



Roma, 19 marzo 2020

Prot. 841

Pag. 17 di 18

Art. 104 (Proroga della validità dei documenti di riconoscimento) 1. La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.	<i>E' prevista la validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.</i>
Art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società) 1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. ... (omissis)...	<i>Il comma 1, in deroga a quanto previsto dall'art. 2364, secondo comma, del codice civile (che impone la convocazione dell'assemblea ordinaria almeno una volta l'anno entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale) e dall'art. 2478-bis, del codice civile (che fissa in 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale il termine entro il quale il bilancio d'esercizio deve essere presentato ai soci) consente a tutte e società di convocare l'assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</i>
Articolo 107 (Differimento di termini amministrativo-contabili) 1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020: a) al 30 giugno 2020 per gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società destinatari delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Conseguentemente, per gli enti o organismi pubblici vigilati, i cui rendiconti o bilanci di esercizio sono sottoposti ad approvazione da parte dell'amministrazione vigilante competente, il termine di approvazione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all'esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 giugno 2020, è differito al 30 settembre 2020; b) al 31 maggio 2020 per gli enti e i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono rinviati al 31 maggio 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per l'approvazione del rendiconto 2019 rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio. 2. Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020. 3. ... (omissis)...	<i>Il comma 1 stabilisce che, in considerazione della necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020.</i> <i>Il comma 2 dispone la proroga al 31 maggio 2020 del termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 – 2022 degli enti locali.</i> <i>Il comma 4 differisce al 30 giugno 2020 il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo.</i>



Roma, 19 marzo 2020

Prot. 841

Pag. 18 di 18

- | | |
|---|--|
| <p>4. Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020.</p> <p>5. ... (omissis)...</p> | |
|---|--|